



# Circolare periodica fiscale

## CIRCOLARE INFORMATIVA SETTEMBRE 2024

*Con la presente circolare periodica mensile si riportano le principali novità del periodo. In particolare si approfondiscono le disposizioni attuative relative all'agevolazione Transizione 5.0, nonché le novità in tema di concordato preventivo biennale. Si fornisce infine utile scadenziario dei principali adempimenti del mese di settembre 2024.*



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**  
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911  
studio@negriassociati.com  
www.negriassociati.com

## Sommario

NOTIZIE IN SINTESI.....	3
SCADE IL PROSSIMO 30 SETTEMBRE IL TERMINE PER CHIEDERE IL RIMBORSO DELL'IVA ASSOLTA IN ALTRI PAESI EUROPEI .....	4
TRANSIZIONE 5.0, PRONTE LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE.....	7
CESSIONE DI PARTECIPAZIONE RIVALUTATA NON ELUSIVA QUANDO L'OPERAZIONE NON E' ASSIMILABILE AL "RECESSO TIPICO" .....	8
REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO: PROROGA VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA.....	9
NOVITA' PER IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE.....	11
FORMAZIONE DEL PLAFOND IVA IN CASO DI FATTURAZIONE DI ACCONTI.....	16
PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024.....	17

## NOTIZIE IN SINTESI

### AL 4% L'EDITORIA DIGITALE

- Con la risposta n. 5/E del 2 settembre 2024 l'Agenzia delle entrate specifica che l'aliquota Iva del 4% si applica a una serie di servizi legati alla produzione di libri, anche quando questi sono realizzati con tecnologie moderne, ne deriva quindi che tale aliquota sarà applicabile alla editoria digitale.

### ADDIO AL PIN INPS

- Con la circolare n. 77 del 2 luglio 2024 l'Inps ha comunicato che, a partire dal 1° settembre 2024, l'accesso ai servizi Inps con il Pin Inps non sarà più consentito anche da parte di aziende, pubbliche e private, e dei relativi intermediari di cui alla L. 12/1979.

### RILEVANTE PENALMENTE LA MANCATA ISCRIZIONE DEI COMPRO ORO

- La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31122/2024 ha chiarito che la mancata iscrizione presso il registro Oam da parte de "I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, ..." è rilevante penalmente, più esattamente è sanzionato penalmente lo svolgimento di tale attività in assenza dell'iscrizione nel registro degli operatori compro oro istituito presso l'Oam (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi).

### NOVITA' IN TEMA DI RIADDEBITO DELLE SPESE TRA MEDICI ASSOCIATI

- Con la risposta a interpello n. 161/E/2024 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che si rende applicabile alle Associazioni della medicina di gruppo costituite da medici di medicina generale, l'esenzione Iva di cui all'articolo 10, comma 2, D.P.R. 633/1972. Nel caso di specie, pertanto, alle operazioni di riaddebito delle spese comuni della sede associativa da parte dell'Associazione istante ai medici associati, troverà applicazione il regime di esenzione dall'Iva di cui all'articolo 10, comma 2, D.P.R. 633/1972.

### NUOVI CODICI ATTO

- A decorrere dal prossimo 30 settembre saranno validi nuovi codici atto per l'esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione nei pubblici registri immobiliari, a prevederlo è il provvedimento n. 292682 dell'11 luglio 2024 dell'Agenzia delle entrate con le relative le tabelle.

### BANDO ISI 2023

- Sono disponibili gli elenchi provvisori di tutte le domande inoltrate per il bando Isi 2023, con evidenza di quelle collocate in posizione utile per essere ammesse al contributo. Per le aziende in posizione utile fino al 12 settembre sarà possibile il caricamento della documentazione richiesta.

### FARMACISTI NEOGENITORI: NUOVO CONTRIBUTO

- L'Enpaf eroga un nuovo contributo di sostegno per tutti i neogenitori farmacisti iscritti all'ente, potranno presentare domanda dal prossimo 16 settembre i farmacisti, uomini e donne, iscritti all'ente, indipendentemente dalla categoria professionale, con i seguenti requisiti:
  - iscritti da almeno 5 anni, che esercitano attività professionale e
  - in regola con il pagamento dei contributi.
- I neogenitori possono beneficiare di un sostegno economico di 1.000 euro per ogni nascita o adozione o affidamento preadottivo. In caso di parti gemellari o adozioni o affidamenti preadottivi plurimi, l'importo aumenta a 1.500 euro.

## SCADE IL PROSSIMO 30 SETTEMBRE IL TERMINE PER CHIEDERE IL RIMBORSO DELL'IVA ASSOLTA IN ALTRI PAESI EUROPEI

Le imprese che sostengono costi in Paesi aderenti all'Unione Europea possono recuperare l'Iva pagata a fornitori comunitari su acquisti di prodotti e servizi ivi conclusi, con la presentazione di apposite istanze di rimborso, secondo il disposto della Direttiva 2008/9/UE.

Unitamente al contenuto della citata Direttiva il rimborso dell'Iva sostenuta nella Comunità Europea è disciplinato da norme del singolo Stato (per l'Italia, le regole sono contenute nell'articolo 38-bis1, D.P.R. 633/1972 e nel correlato provvedimento direttoriale datato 29 aprile 2010 per quanto riguarda i Paesi extra UE con i quali sussistono rapporti di reciprocità).

Entro il termine del prossimo 30 settembre 2024 sarà quindi possibile presentare in via telematica all'Agenzia delle entrate (l'ufficio competente a gestire il rimborso è il Centro Operativo di Pescara) l'istanza per il rimborso dell'Iva assolta in altro Stato membro nell'anno 2023.

Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati):

- tramite gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 2-bis e articolo 3, D.P.R. 322/1998;
- avvalendosi di soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa;
- tramite le CCIAA italiane all'estero che abbiano ottenuto il riconoscimento governativo di cui alla L. 518/1970.

Il 30 settembre 2024 costituisce anche il termine ultimo per la presentazione delle istanze di correzione di precedenti richieste presentate dal contribuente e contenenti errori.

Il predetto termine del 30 settembre per la presentazione dell'istanza di rimborso ha natura decadenziale (Corte di Giustizia UE, causa C-294/11 del 21 giugno 2012) e per tale adempimento non è possibile invocare il disposto dell'articolo 7, comma 1, lettera h), D.L. 70/2011 che rinvia al primo giorno lavorativo successivo i termini per gli adempimenti fiscali che scadono di sabato o in un giorno festivo (news Agenzia delle entrate del 12 settembre 2018).

Ambito soggettivo	<p>L'adempimento in rassegna interessa i soggetti passivi stabiliti in Italia che hanno assolto l'Iva in un altro Stato membro dell'Unione Europea per acquisti e importazioni, a condizione che, nel periodo di riferimento, il soggetto passivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettui operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione Iva in Italia, tenuto conto che, in caso di applicazione del pro rata, il rimborso è riconosciuto in ragione della percentuale di detrazione Iva applicata;</li> <li>• non abbia la sede della propria attività economica nello Stato membro di rimborso;</li> <li>• non possieda nello Stato membro di rimborso una stabile organizzazione dalla quale siano effettuate operazioni commerciali oppure;</li> <li>• non possieda un indirizzo permanente (o la residenza abituale) nello Stato membro di rimborso;</li> <li>• non abbia effettuato operazioni territorialmente rilevanti nello Stato membro di rimborso, salvo che si tratti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- di prestazioni di trasporto e relativi servizi accessori non imponibili Iva; nonché</li> <li>- di operazioni soggette a Iva con il meccanismo del reverse charge.</li> </ul> </li> </ul> <p>Non preclude il diritto al rimborso la circostanza che il soggetto passivo richiedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• abbia nominato, nello Stato membro di rimborso, un rappresentante fiscale ai fini Iva (Corte di Giustizia UE, causa C-323/12 del 6 dicembre 2014);</li> <li>• avrebbe dovuto essere identificato ai fini Iva nello stato membro di rimborso (Corte di Giustizia UE, causa C-242/19 dell'11 giugno 2020).</li> </ul>
Soggetti esclusi	<p>Il rimborso dell'Iva assolta in altri Stati membri è escluso qualora, nel periodo di riferimento, il soggetto passivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non ha svolto alcuna attività di impresa, arte o professione;</li> <li>• ha effettuato solamente operazioni esenti o non soggette a Iva che non conferiscono il diritto alla detrazione;</li> <li>• si è avvalso del regime forfetario per gli autonomi di cui alla L. 190/2014 o del regime di vantaggio di cui al D.L. 98/2011;</li> <li>• si è avvalso del regime speciale dei produttori agricoli ex articolo 34, D.P.R. 633/1972.</li> </ul>
Ambito oggettivo	<p>In generale rientrano tra quelle che danno diritto al rimborso, le seguenti operazioni relative all'acquisto e all'importazione di beni e servizi eseguite nello Stato membro estero:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• le prestazioni di servizi su beni immobili che si trovano nello Stato membro;</li> <li>• le prestazioni di ristorazione e catering svolte nello Stato membro;</li> <li>• le prestazioni di servizi per l'accesso a fiere e manifestazioni culturali;</li> <li>• i servizi di noleggio di mezzi di trasporto;</li> <li>• il trasporto di persone nello Stato membro.</li> </ul> <p>La sezione del sito dell'Agenzia delle entrate destinata all'istanza di rimborso è disponibile al link:  <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/rimborsi/iva-rimborsi-ue-soggetti-residenti/schedai_rimborsi_iva_ue_residenti">https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/rimborsi/iva- rimborsi-ue-soggetti-residenti/schedai_rimborsi_iva_ue_residenti</a></p>
<p>Importo minimo del rimborso</p>	<p>L'importo dell'Iva che forma oggetto della richiesta di rimborso non può essere inferiore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a 400 euro (o al controvalore in moneta nazionale), se la richiesta si riferisce a un periodo inferiore a un anno civile, ma non a 3 mesi;</li> <li>• a 50 euro (o al controvalore in moneta nazionale), se la richiesta si riferisce a un anno civile o alla parte residua di un anno civile.</li> </ul>
<p>Rimborso da parte di Stato estero</p>	<p>L'istanza va presentata distintamente per ogni periodo di imposta. L'Agenzia delle entrate ricevuta l'istanza provvederà a inoltrarla, entro 15 giorni, allo Stato membro al quale richiedere il rimborso; sarà tale Stato, secondo la propria disciplina vigente, a provvedere all'esecuzione del pagamento.</p> <p>Lo Stato membro che riceve la richiesta di rimborso può richiedere al contribuente maggiori informazioni, ma deve in ogni caso notificare al richiedente la propria decisione di eseguire o meno il rimborso entro 4 mesi dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate; una volta approvata la richiesta di rimborso lo stesso deve essere eseguito entro 10 giorni da tale data.</p> <p>In presenza di cause ostative l'ufficio dell'Agenzia delle entrate non inoltrerà l'istanza al competente ufficio dello Stato estero emettendo, invece, un provvedimento di rifiuto motivato, avverso il quale è ammesso ricorso.</p>

## TRANSIZIONE 5.0, PRONTE LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Il Mimit (Ministero delle imprese e del made in Italy) fornisce chiarimenti tecnici in relazione a specifici aspetti utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa nota con il nome di Transizione 5.0.

Con l’emanazione dei 2 decreti datati 24 luglio e 6 agosto 2024, il Mimit definisce le modalità attuative dell’agevolazione introdotta dall’articolo 38, D.L. 19/2024 (attuativo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)), avente l’obiettivo di favorire la trasformazione digitale ed energetica delle aziende nazionali.

Successivamente il Mimit ha emesso anche una apposita circolare operativa, datata 16 agosto e suddivisa in 9 capitoli, dettagliando ogni elemento dell’agevolazione.

Soggetti ammessi	<p>Nell’ordine è stato specificato che l’incentivo spetta alle imprese che, dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, effettuano nuovi investimenti nell’ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%, o in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.</p> <p>Tali imprese devono essere residenti nel territorio dello Stato ovvero essere stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito dell’impresa. Sono escluse, invece, le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposizione ad altra procedura concorsuale; quelle destinatarie di sanzioni interdittive e le imprese che non rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.</p>
Struttura produttiva e processo produttivo	<p>La circolare si sofferma sui concetti di struttura produttiva e processo interessato dalla riduzione dei consumi energetici conseguita tramite gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi (allegati A e B alla L. 232/2016). Secondo la circolare, se il processo produttivo è costituito da più linee produttive parallele, interessate dagli stessi input e che producono il medesimo output, potrà essere considerata, come processo interessato, solo la parte oggetto d’investimento in progetti di innovazione, purché questa garantisca, in autonomia, la trasformazione dell’input nell’output del processo.</p>

	<p>Allo stesso modo, è possibile che il processo interessato coincida con un unico bene materiale, a condizione che questo garantisca, in autonomia, la trasformazione dell'input del processo nell'output del processo.</p> <p>La struttura produttiva, specifica la circolare, coincide con il sito, costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l'intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi.</p>
Ulteriore circolare	<p>Il Mimit ha infine annunciato che con una successiva circolare fornirà chiarimenti in relazione a taluni profili applicativi concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma "4.0".</p>

### CESSIONE DI PARTECIPAZIONE RIVALUTATA NON ELUSIVA QUANDO L'OPERAZIONE NON E' ASSIMILABILE AL "RECESSO TIPICO"

L'Agenzia delle entrate con la risposta a istanza di interpello n. 169 del 12 agosto 2024 ha affrontato la casistica di una Srl partecipata da 3 fratelli, uno dei quali intende cedere la propria partecipazione agli altri 2, che intenderebbero acquistarla per il tramite di 2 holding unipersonali neocostituite mediante conferimento delle loro partecipazioni già detenute.

L'istante si rivolge all'Agenzia delle entrate per il timore che l'operazione così configurata possa ricadere in fattispecie di abuso del diritto in quanto finalizzata ad acquisire un vantaggio fiscale.

L'articolo 10-bis, comma 1, L. 212/2000 considera abusiva l'operazione che identifica e prova il congiunto verificarsi di 3 presupposti costitutivi:

- a) la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito, costituito da benefici anche non immediati realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario;
- b) l'assenza di sostanza economica dell'operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;
- c) l'essenzialità del conseguimento di un vantaggio fiscale.

L'assenza di uno dei 3 presupposti costitutivi dell'abuso determina ex lege un giudizio di assenza di abusività.

L'Agenzia delle entrate precisa che l'operazione si configura lecita, in quanto non ha i presupposti del "recesso tipico" e nello specifico le 2 holding neocostituite provvederanno al pagamento del prezzo della partecipazione che sarà venduta dal socio uscente con mezzi propri e non con mezzi derivanti direttamente dalla stessa società partecipata.

Viene, inoltre, chiarito che altro elemento che qualifica l'operazione come lecita è la fuoriuscita a titolo definitivo del socio uscente (compresa la cessazione dell'incarico di amministratore, che ricopriva).

L'Agenzia delle entrate conclude affermando che non emergono elementi per ritenere che l'insieme delle operazioni descritte porti al conseguimento di un vantaggio fiscale indebito.

### REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO: PROROGA VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA

L'articolo 7, D.L. 113/2024 (c.d. "Decreto Omnibus") dispone la proroga al 30 settembre 2024 del termine per il versamento della prima rata delle imposte sostitutive dovute nel caso di adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino ai sensi dell'articolo 1, commi 78-85, Legge di bilancio 2024. Tale ultima disposizione propone la possibilità di regolarizzare le rimanenze di magazzino, determinandone la corretta valutazione alla situazione di giacenza effettiva, sulla falsa riga di quanto già previsto in passato con la L. 488/1999.

Sotto il profilo soggettivo, possono beneficiare della misura agevolativa in rassegna gli esercenti attività di impresa che, ai fini della redazione del bilancio, non adottano i principi contabili internazionali (Ias/Ifrs).

<p>Ambito oggettivo</p>	<p>Possono essere oggetto di adeguamento alla giacenza effettiva, le esistenze iniziali di cui all'articolo 92, Tuir, che rinvia ai beni indicati all'articolo 85, comma 1, lett. a) e b), Tuir, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (merci);</li> <li>- materie prime e sussidiari;</li> <li>- semilavorati;</li> <li>- altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.</li> </ul> <p>Non sono interessate, invece, dalla regolarizzazione in esame, le esistenze iniziali relative alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, di cui all'articolo 93, Tuir, ma anche le commesse di durata inferiore ai 12 mesi (non ancora ultimate al termine dell'esercizio) e che sono valutate in base alle spese sostenute, a norma dell'articolo 92, comma 6, Tuir.</p> <p>Da un punto di vista prettamente operativo, si può procedere all'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;</li> <li>- l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.</li> </ul>
<p>Modalità e termini di versamento dell'imposta</p>	<p>L'adeguamento delle rimanenze deve essere richiesto all'interno della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023. Conseguentemente, gli elementi posti a base della regolarizzazione devono essere indicati nelle apposite sezioni del quadro RS del modello Redditi 2024, in relazione al periodo di imposta 2023.</p> <p>Le imposte dovute devono essere versate in 2 rate di pari importo. In particolare:</p>



- la prima rata (pari al 50%) deve essere corrisposta entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta 2023 ossia, per le imprese con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, entro lo scorso 30 giugno 2024;

- la seconda rata (pari al 50%) deve essere corrisposta entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo di imposta 2024 ossia, per le imprese con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, entro il prossimo 30 novembre 2024.

In tale contesto interviene il citato Decreto Omnibus, disponendo il differimento del termine per il versamento dell'imposta sostitutiva per tutti i soggetti per i quali detto termine scade entro il 29 settembre 2024. Per effetto di tale novità, quindi, per tutte le imprese per le quali la scadenza della prima rata cade entro il 29 settembre 2024, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre 2024. Inoltre, se in applicazione della proroga, il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il termine di versamento della seconda rata, quest'ultimo termine è differito anch'esso al 30 settembre 2024.

Nella sostanza, per le imprese che hanno periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la novità consente di posticipare il termine di versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva al prossimo 30 settembre. La motivazione pare riconducibile al ritardo con cui sono state emanate le disposizioni attuative (in data 24 giugno 2024 sono stati individuati i coefficienti da applicare all'importo regolarizzato a riduzione delle giacenze) consentendo ai soggetti che a tale data avevano già approvato il bilancio dell'esercizio in corso al 30 settembre 2023 (ossia tutte le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), di aderire comunque alla regolarizzazione.

A questi soggetti sono rivolte le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, D.L. 113/2024, secondo cui i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio dell'esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro il 29 settembre 2024 (ad esempio le società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), di recepire anche contabilmente, entro il 30 settembre 2024, gli effetti contabili dell'adeguamento nelle scritture contabili relative all'esercizio successivo a quello in corso al 30 settembre 2024 (ossia l'esercizio sociale 2024 per i soggetti "solari").

Si ricorda che l'adeguamento delle rimanenze non rileva ai fini sanzionatori di alcun tipo. In particolare:



**STUDIO NEGRI E ASSOCIATI**

Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco  
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911

studio@negriassociati.com

www.negriassociati.com

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i valori risultanti dalle variazioni sono riconosciuti, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023 (od in quello successivo per coloro che fruiscono della proroga), sia ai fini civilistici sia ai fini fiscali;</li> <li>- i valori iscritti o eliminati non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento relativo a periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento in cui è stata eseguita la regolarizzazione.</li> </ul>
--	---

### NOVITA' PER IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Con il D.Lgs. 108/2024, sono state apportate importanti modifiche alle regole previste per il concordato preventivo biennale contenute nel D.Lgs. 13/2024. Il primo biennio interessato dalla proposta è il 2024-2025, ma è già previsto il rinnovo della proposta per il biennio successivo in presenza dei relativi requisiti. Sul fronte temporale, si prevede che il termine per l'accettazione della proposta formulata dall'Agenzia delle entrate per il biennio 2024-2025 è posticipato dal 15 ottobre 2024 al 31 ottobre 2024, tenendo conto che tale ultimo termine costituisce a regime anche il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap.

Soggetti interessati	<p>Possono accedere al concordato preventivo biennale le seguenti categorie di contribuenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esercenti attività d'impresa o arti e professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). A tale scopo è necessaria l'effettiva applicazione degli Isa;</li> <li>• persone fisiche che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014.</li> </ul> <p>Per quest'ultima categoria di soggetti, il concordato è introdotto in via sperimentale solo per l'anno 2024.</p> <p>Per entrambe le categorie di soggetti, per l'accesso al concordato preventivo è richiesta, per il periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (e quindi per il 2023) l'assenza di debiti tributari pari o superiori a 5.000 euro, fermo restando che non concorrono a tale limite i debiti oggetto di rateazione o sospensione. Con il D.Lgs. 108/2024 è stato precisato che deve trattarsi di debiti tributari accertati con sentenza irrevocabile con atti non più impugnabili, e come tali definitivi.</p>
Cause di esclusione	<p>Non possono accedere al concordato preventivo i contribuenti per i quali sussiste una delle seguenti cause di esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione del concordato (anni 2021-2022-2023), laddove vi sia l'obbligo di presentazione;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, o di cui all'articolo 2621, cod. civ., o di cui agli articoli 648-bis e 648-ter, c.p., commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (2021-2022-2023).</li> </ul> <p>Per i contribuenti in regime forfettario, si prevede un'ulteriore causa di esclusione: inizio dell'attività nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta (2023).</p> <p>Con il D.Lgs. 108/2024 sono state introdotte le seguenti nuove cause di esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nel periodo d'imposta 2023 sono stati conseguiti, nell'esercizio d'impresa o arti e professioni, redditi o quote di redditi esenti, escluse o non concorrenti alla formazione della base imponibile in misura maggiore al 40% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo;</li> <li>il passaggio dal periodo d'imposta 2023 al periodo d'imposta 2024 dal regime ordinario al regime forfettario;</li> <li>nel periodo d'imposta 2024 la società o l'ente è interessato da operazioni straordinarie (fusione, scissione e conferimento) o, per i soggetti di cui all'articolo 5, Tuir, si sono avute modifiche nella compagine sociale.</li> </ul>
<p>Effetti dell'accettazione della proposta</p>	<p>I contribuenti che accettano la proposta di concordato si impegnano a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni (Redditi e Irap) relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato (2024 e 2025). Per i soggetti trasparenti di cui agli articoli 5, 115 e 116, Tuir, l'accettazione impegna anche i soci o gli associati. L'Agenzia delle entrate provvede al controllo automatizzato di cui all'articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 per le somme non versate, ferma restando la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.</p> <p>Per tutti i soggetti che aderiscono alla proposta di concordato si producono gli effetti premiali Isa, a prescindere dal risultato ottenuto ai fini Isa. Il D.Lgs. 18/2024 ha esteso i benefici premiali previsti anche ai fini Iva, fermo restando che l'adesione al concordato non produce alcun effetto per tale tributo.</p>
<p>Adempimenti</p>	<p>Nei periodi d'imposta oggetto di concordato, restano fermi gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, nonché quelli di comunicazione dei dati Isa. Per i contribuenti forfettari, restano fermi gli obblighi già previsti dalle disposizioni ordinarie per il regime in questione.</p>
<p>Redditi e valore della produzione oggetto di concordato</p>	<p>I redditi proposti dall'Amministrazione finanziaria e oggetto di concordato sono individuati e determinati in modo differente a seconda della categoria di appartenenza. In particolare, tenendo conto anche delle novità introdotte dal D.Lgs. 108/2024:</p>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il reddito di lavoro autonomo è determinato secondo le regole previste nell'articolo 54, Tuir senza tener conto di plusvalenze, minusvalenze e redditi di partecipazione, nonché di eventuali componenti straordinari derivante dalla cessione di clientela o di altri elementi immateriali;</li> <li>• il reddito d'impresa è individuato dagli articoli 56 e 66, Tuir, a seconda del regime contabile adottato, e non tiene conto di plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze (attive e passive), perdite su crediti, nonché dei redditi di partecipazione;</li> <li>• il reddito dei contribuenti forfettari è determinato secondo le regole previste per il regime stesso.</li> </ul> <p>In presenza di perdite fiscali riferite a periodi d'imposta precedenti a quelli oggetto di concordato, le stesse riducono il reddito concordato (fermo restando il limite di 2.000 euro).</p> <p>Ai fini Irap, fermi restando i casi di esclusione da tale tributo (imprese individuali e lavoratori autonomi individuali), il valore della produzione concordato è determinato secondo le regole stabilite dal D.Lgs. 446/1997, senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze (attive e passive), la cui somma algebrica determina una variazione del reddito concordato, fermo restando il limite minimo di 2.000 euro.</p>
<p>Rilevanza delle basi imponibili concordate</p>	<p>L'accettazione della proposta di concordato comporta che gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta nei periodi oggetto di concordato (2024 e 2025), non assumono rilievo per la determinazione di Irpef, Ires e Irap, nonché dei contributi obbligatori. Per questi ultimi, tuttavia, è prevista la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.</p> <p>Con il nuovo articolo 20-bis, D.Lgs. 13/2024, introdotto a opera del D.Lgs. 108/2024, è previsto che per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato dei componenti straordinari, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un'aliquota:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del 10%, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;</li> <li>• del 12%, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• del 15%, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.</li> </ul> <p>Per i soggetti forfettari l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 10%, ridotta al 3% per coloro che fruiscono del regime c.d. "start up".</p> <p>Resta fermo che in presenza di circostanze eccezionali, individuate con Decreto Mef 14 giugno 2024, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione effettivi, eccedenti la misura del 30% (percentuale ridotta dal 50% al 30% dal D.Lgs. 108/2024) rispetto a quelli oggetto di concordato, quest'ultimo cessa i suoi effetti a partire dal periodo d'imposta in cui si verifica la predetta differenza.</p>
<p>Determinazione degli acconti</p>	<p>Di particolare rilievo sono le modifiche apportate dal D.Lgs. 108/2024 alla disciplina prevista per gli acconti. Si prevede ora che per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato (quindi il 2024 per il primo biennio):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato dei componenti straordinari;</li> <li>• se l'acconto Irap è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato dei componenti straordinari;</li> <li>• se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso (metodo previsionale), la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.</li> </ul>
<p>Cessazione e decadenza del concordato</p>	<p>In relazione alle cause di cessazione e di decadenza dal concordato, va preliminarmente precisato che le prime comportano la cessazione degli effetti a partire dal periodo d'imposta in cui si verificano (e quindi gli effetti rimangono validi per i precedenti periodi d'imposta), mentre le seconde comportano la decadenza degli effetti del concordato per entrambi i periodi d'imposta.</p> <p>Costituiscono cause di cessazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la modifica dell'attività svolta dal contribuente nel corso del biennio concordatario (2024-2025) rispetto a quella esercitata nel periodo</li> </ul>

d'imposta antecedente (2023), a meno che per la nuova attività si renda applicabile il medesimo Isa;

- la cessazione dell'attività in uno dei due periodi d'imposta oggetto del concordato (2024 o 2025).

Con il D.Lgs. 108/2024 sono state aggiunte le seguenti cause di decadenza:

- il contribuente aderisce al regime forfetario;
- la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5, Tuir è interessata da modifiche della compagine sociale;
- il contribuente dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50% (quindi eccedenti l'importo di 7.746.853 euro)
- il contribuente in regime forfetario dichiara ricavi o compensi eccedenti l'importo di 150.000 euro.

Costituiscono cause di decadenza:

- accertamento, nei periodi d'imposta oggetto del concordato (2024-2025) o in quello precedente (2023) di attività non dichiarate o inesistenza o ineducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultino commesse altre violazioni di non lieve entità;
- la modifica o l'integrazione della dichiarazione da cui scaturisce una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della proposta di concordato;
- verifica di una causa di esclusione (indicate nell'apposito paragrafo) o venir meno di uno dei requisiti di accesso (assenza di debiti tributari);
- omesso versamento delle somme dovute sul reddito concordato a seguito dell'attività di controllo automatizzato di cui all'articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973.

È opportuno osservare che con il D.Lgs. 108/2024 è stato precisato che nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

<p>Altri aspetti</p>	<p>Il D.Lgs. 13/2024 contiene le seguenti disposizioni conclusive e di coordinamento, che tengono conto di alcune modifiche inserite dal D.Lgs. 108/2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per i periodi d'imposta oggetto di concordato non possono essere effettuati accertamenti di cui all'articolo 39, D.P.R. 600/1973, salvo che in esito all'attività istruttoria non risultino cause di decadenza;</li> <li>• per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, nonché per la determinazione dell'Isee, si tiene conto del reddito effettivo e non di quello concordato;</li> <li>• per i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Ilsa (nonché per i soci e associati dei soggetti di cui agli articoli 5, 115 e 116, Tuir), nonché per i contribuenti in regime forfettario, i versamenti a saldo delle imposte sui redditi, Irap e Iva per il periodo d'imposta 2023 possono essere effettuati entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, ed entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,4%;</li> <li>• per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, le dichiarazioni dei redditi e Irap devono essere presentate entro il 31 ottobre 2024 (o entro la fine del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta).</li> </ul>
----------------------	---

### FORMAZIONE DEL PLAFOND IVA IN CASO DI FATTURAZIONE DI ACCONTI

Con la consulenza giuridica n. 3/E del 6 agosto 2024 l'Agenzia delle entrate è tornata a occuparsi della modalità di formazione del plafond Iva dell'esportatore abituale. Per i soggetti Iva che realizzano più del 10% del volume d'affari Iva in operazioni non imponibili con l'estero (esportazioni, cessioni intracomunitarie, etc.), è possibile acquistare beni e servizi senza il pagamento dell'Iva entro i limiti del plafond maturato nell'anno precedente (o nei 12 mesi precedenti), previo invio telematico all'Agenzia delle entrate della dichiarazione d'intento.

La regola per la formazione dello status di esportatore abituale richiede che le operazioni non imponibili rilevanti siano effettuate e registrate nei relativi registri. Il momento di effettuazione è regolato dall'articolo 6, D.P.R. 633/1972, secondo cui si deve aver riguardo, per i beni mobili, al momento della consegna o spedizione, ovvero in caso di acconti o di fatturazione anticipata rispettivamente al momento in cui avviene il pagamento degli acconti o l'emissione della fattura.

Con la risoluzione n. 94/E/2013, l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di osservare che il pagamento anticipato di acconti rispetto alla consegna del bene assume rilievo ai fini della formazione dello status di esportatore abituale, ma non ha precisato in quale momento, ossia se già al momento dell'incasso o se sia necessario attendere la successiva consegna dei beni.

Con la risposta alla consulenza giuridica n. 3/E del 6 agosto 2024, si è prospettata un'operazione che prevede il trasferimento del diritto di proprietà del bene a seguito del relativo collaudo positivo da eseguirsi presso la sede del cliente localizzato in un Paese extra UE. Tuttavia, prima della consegna il cliente corrisponde degli acconti fatturati in regime di non imponibilità ex articolo 8, D.P.R. 633/1972. L'Agenzia delle entrate conferma che la fatturazione e la registrazione degli acconti concorre alla formazione del plafond, essendo l'operazione preordinata nel suo insieme a una cessione all'esportazione. Tuttavia, sottolinea l'Agenzia delle entrate, affinché il plafond si formi già con il pagamento degli acconti è necessario che l'operazione vada poi a buon fine con la consegna dei beni. In altre parole, il plafond si forma già con il pagamento degli acconti ma è sottoposto alla condizione sospensiva della successiva consegna dei beni.

Come già sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 30800/2022, e confermato dall'Agenzia delle entrate nella consulenza giuridica n. 3/E/2024, poiché l'esportatore abituale può effettuare acquisti senza il pagamento dell'Iva solo se in precedenza ha effettuato e registrato operazioni non imponibili con l'estero, l'eventuale mutamento successivo di queste ultime (ad esempio il mancato buon fine dell'esportazione per la quale era stato corrisposto un acconto), comporta la necessità di rettificare in diminuzione il plafond già maturato in precedenza, a prescindere dal momento in cui avviene il mutamento stesso.

### PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024

Scadenza	Tributo/ Contributo	Adempimento
Domenica 15 settembre	<b>Imposte dirette</b>	<p><b>Mod. 730</b> - I Caf e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16.07 al 31.08.</p> <p><b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.</p> <p><b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.</p>
	<b>Iva</b>	<p><b>Operazioni con l'estero</b> - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle <b>fatture attive</b> verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, <b>12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione</b> o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle <b>fatture passive</b> ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il <b>15° giorno del mese successivo</b> a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.</p>

	<b>Associazioni sportive dilettantistiche</b>	<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Martedì 16 settembre	<b>Imposte dirette</b>	<p><b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).</p> <p><b>Redditi 2024</b> - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi.</p>
Martedì 16 settembre (segue)	<b>Iva</b>	<p><b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p> <p><b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di agosto 2024, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di luglio 2024.</p> <p><b>Contribuenti in regime forfetario</b> - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.</p> <p><b>Versamento</b> - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2023 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.</p> <p><b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.</p> <p><b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).</p> <p><b>Contributi previdenziali e assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.</p> <p><b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.</p> <p><b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.</p> <p><b>Agricoltura</b> - Versamento della 2ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2024.</p> <p><b>Agricoltura</b> - Le imprese agricole devono procedere al versamento dei contributi previdenziali per la manodopera agricola relativi al 1° trimestre 2024, mediante il modello F24.</p> <p><b>Versamento</b> - Termine di versamento della 5ª rata dell'acconto "eccedenze" soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare (predeterminato dalla Cassa sulla base dei dati del modello A/19 dell'anno precedente).</p>
	<b>Imposta sugli intrattenimenti</b>	
	<b>Imposta sulle transazioni finanziarie</b>	
	<b>Inps</b>	
	<b>Ragionieri Commercialisti</b>	

Venerdì 20 settembre	<b>Imposta di bollo</b>	<b>Fattura elettronica</b> - Entro il 20.09 l'Agenzia delle Entrate comunica i dati relativi al 2° trimestre.
	<b>Conai</b>	<b>Denuncia</b> - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
Mercoledì 25 settembre	<b>Iva</b>	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Venerdì 27 settembre	<b>Imposte dirette</b>	<b>Modello Redditi precompilato</b> - Ultimo giorno utile per annullare, tramite l'applicativo web, il modello Redditi (e i modelli Redditi PF correttivi ad esso collegati) inviato senza modello F24.
	<b>Imposte dirette</b>	<b>Modello 730</b> - Termine di presentazione all'Agenzia delle Entrate del modello 730 precompilato. <b>Modello 730</b> - Termine di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 30.09.
Lunedì 30 settembre	<b>Iva</b>	<b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		<b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		<b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		<b>Regime IOSS</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
		<b>Comunicazione liquidazioni periodiche</b> - Termine di invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al 2° trimestre 2024.
		<b>Rimborso Iva estera</b> - Termine di presentazione della richiesta di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di altro Stato Europeo assolta sugli acquisti.
		<b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
		<b>Costituzione</b> - Termine di presentazione del modello per la costituzione/revoca del gruppo Iva (modello AGI/1) con effetto dal 1.01.2025.
		<b>Fattura elettronica</b> - Termine di versamento dell'imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2024 di importo inferiore a € 5.000. Termine di versamento dell'imposta di bollo relativa al 1° e 2° trimestre 2024 di importo superiore a € 5.000.
		<b>Trasmissione al STS</b> - Entro il 30.09.2024 dovranno essere inviate al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 1° semestre 2024 (D.M. 8.02.2024).
<b>Imposta di bollo</b>	<b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.	
	<b>Contributi volontari</b> - Versamento dei contributi volontari relativi al 2° trimestre 2024 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.	
<b>Spese sanitarie</b>	<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.	
<b>Inps</b>		
<b>Libro unico del lavoro</b>		

	<b>5 per mille</b>	<b>Regolarizzazione</b> - Termine entro il quale gli enti, che non hanno assolto, in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti richiesti per l'ammissione al 5 per mille, possono presentare le domande di iscrizione ed effettuare le relative integrazioni documentali, versando contestualmente la sanzione di € 250,00.
	<b>Crediti d'imposta ricerca e sviluppo</b>	<b>Riversamento spontaneo</b> - I soggetti che hanno già presentato il modello di accesso alla procedura di regolarizzazione degli indebiti utilizzati in compensazione e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica o 1 <sup>a</sup> rata possono scegliere di revocare l'adesione entro il <b>30.09.2024</b> .
	<b>Ravvedimento speciale</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento degli importi dovuti a seguito del ravvedimento speciale con riferimento agli anni 2021 e precedenti (7 <sup>a</sup> rata), nonché all'anno 2022 (3 <sup>a</sup> rata) - art. 1, cc. 174-178 L. 197/2022.

Nota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).</b></li> <li>• L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.</li> <li>• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).</li> <li>• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle stesse articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].</li> </ul>
------	---